

LA DISCIPLINA ANTIDISCRIMINATORIA NEL
DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

6 Ottobre 2014

Il divieto di discriminazione nei Trattati dell'UE

Versione originaria del TCEE (1957)

1. Divieto di discriminazione in base alla nazionalità

Art. 7 (ora art. 18 TFUE)

Nel campo di applicazione del presente trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.

2. Parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro.

Art. 119 TCEE (ora 157 TFUE)

Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro [o per un lavoro di pari valore].

3. Divieti di discriminazione collegati direttamente alla realizzazione del mercato unico (merci, fiscalità, trasporti...).

Rilevanza del ruolo della Corte di giustizia nella interpretazione delle disposizioni che vietano le discriminazioni.

- rispetto al principio di parità salariale:

1. Interpretazione “socialmente orientata” (sentenza *Defrenne*, 1976).
2. Nozione ampia di retribuzione.
3. Estensione al lavoro di “pari valore”
4. Estensione alle discriminazioni indirette.

- rispetto al divieto di discriminazioni in base alla nazionalità:

1. Limitazione ai cittadini degli Stati membri.
2. Estensione alle discriminazioni indirette
3. Nozione ampia di “vantaggio sociale”
4. Nozione ampia di “lavoratore” → estensione ai cittadini non economicamente attivi.
5. Interpretazione restrittiva dei limiti (impieghi p.a.)

- Familiari di cittadini dell'UE (dir. 2004/38)
- Lungo-soggiornanti (dir. 2003/109)
- Accordi di associazione
- Trattamento “equo”

Il divieto di discriminazione come principio generale del diritto dell'UE

1. La ricostruzione del principio generale mediante il richiamo alle “tradizioni costituzionali comuni” degli Stati membri e alla CEDU.

Es. Mangold (22.11.2005): “75. Il principio di non discriminazione in ragione dell'età deve pertanto essere considerato un principio generale del diritto comunitario.”

2. Gli atti normativi si limitano a dare espressione ad un divieto di discriminazione che già deriva dal principio generale.

Es. Küçükdeveci (19.1.2010): la direttiva 2000/78 “non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro, principio che trova la sua fonte in vari strumenti internazionali e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma (...) ha il solo obiettivo di stabilire, in dette materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi...”.

Il fondamento giuridico della normativa antidiscriminatoria

Trattato di Amsterdam (1997)

Art. 13 TCE (ora art. 19 TFUE)

“Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.”

Le normative derivate:

- **Direttiva 2000/43 del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.**
- **Direttiva 2000/78 del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.**

Esclusione delle discriminazioni in base alla nazionalità: divieto di discriminazioni e cittadini di Stati terzi.

Direttiva 2000/43 e Direttiva 2000/78, art. 3, par. 2:

“La presente direttiva non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati”.

Sentenza 24.4.2012, Kamberaj, C-571/10.

48...la differenza di trattamento di cui il ricorrente nel procedimento principale asserisce di essere vittima rispetto ai cittadini italiani si basa sul suo *status* di cittadino di un paese terzo.

49. Orbene, conformemente agli artt. 1 e 2, parr. 1 e 2, della direttiva 2000/43, quest'ultima si applica unicamente alle discriminazioni dirette o indirette fondate sulla razza o sull'origine etnica. (...)

50. Ne deriva che la discriminazione asserita dal ricorrente nel procedimento principale non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/43 e che la quarta questione è irricevibile.

Direttiva 2004/38 relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, art. 24, par. 1:

“1. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal trattato e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.”

La rilevanza del principio di non discriminazione rispetto a normative dell'Unione...

Sentenza 1.5.2011, C-236/09, *Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL*:

“31. Alla luce di ciò, sussiste un rischio che la deroga alla parità di trattamento tra donne e uomini prevista dall’art. 5, n. 2, della direttiva 2004/113 sia permessa dal diritto dell’Unione a tempo indefinito.

32. Una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva 2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta.”

...e rispetto a norme interne:

***Küçükdeveci*, 19.1.2010:**

“...il diritto dell’Unione, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.”

La Carta dei diritti fondamentali

Titolo III – UGUAGLIANZA

Art. 20 - Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Art. 21 – Non discriminazione

“È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, *in particolare*, sul sesso, la razza, *il colore della pelle* o l'origine etnica o sociale, *le caratteristiche genetiche, la lingua*, la religione o le convinzioni personali, *le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita*, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale”.

Art. 23 – Parità tra donne e uomini

“La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedono vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato”.

Ambito di applicazione della Carta

Art. 51:

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto dei principi di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione (...).
2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

Interpretazione della Carta e rapporti con la CEDU

Art. 52

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

Spiegazione relativa all'articolo 21 — Non discriminazione

Il paragrafo 1 si ispira all'articolo 13 del trattato CE, ora sostituito dall'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e all'articolo 14 della CEDU, nonché all'articolo 11 della convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina per quanto riguarda il patrimonio genetico. Nella misura in cui coincide con l'articolo 14 della CEDU, si applica in conformità dello stesso.

(...)

Il paragrafo 2 corrisponde all'articolo 18, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e va applicato in conformità di tale articolo.

Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

ARTICOLO 14

Divieto di discriminazione

Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

Protocollo 12.

Articolo 1 – Divieto generale di discriminazione

1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

2. Nessuno può costituire oggetto di una discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica che sia fondata segnatamente sui motivi menzionati nel par. 1.